



Metalmeccanici - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/05/2001 ¹	28/02/2006	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ²	TFR
01/03/2006	31/12/2006	1,2% ³	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2% ³	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ²	TFR
01/01/2007	31/12/2012	1,2% ³	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2% ³	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR
01/01/2013	31/05/2018	1,2% ³⁻⁵	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2% ³⁻⁵	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR
01/06/2018	31/12/2019	1,8% ⁶	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR
01/01/2020	ad oggi	2% ⁶	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ CCNL 24/01/2006. Dal 1° marzo 2006 la contribuzione al Fondo a carico dei lavoratori apprendisti e dei datori di lavoro degli stessi è pari all'1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

⁴ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁵ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁶ CCNL 20/02/2018. Dall'1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di welfare/flexible benefits per un valore di 150€ per gli anni 2018, 2019 e 2020. Il predetto contributo welfare può essere destinato, anche per un solo anno, al Fondo di previdenza Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	31/12/2012	1,2% ¹	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2% ¹	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,3}	TFR
01/01/2013	31/05/2018	1,2% ¹⁻⁴	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2% ¹⁻⁴	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,3}	TFR
01/06/2018	31/12/2019	1,8% ⁶	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR
01/01/2020	ad oggi	2% ⁶	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	1,2%	minimi conglobati, Edr, ind. quadri, elem. retr. 8a/9a cat.	40%; 100% ^{2,4}	TFR

¹ CCNL 24/01/2006. Dal 1° marzo 2006 la contribuzione al Fondo a carico dei lavoratori apprendisti e dei datori di lavoro degli

stessi è pari all'1,5% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

⁵ CCNL 20/02/2018. Dall'1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di welfare/flexible benefits per un valore di 150€ per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Opzioni quota lavoratore

FONDAPI

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
16/05/2001 ¹	09/11/2006	1,24%; 2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 07/07/1999
10/11/2006	ad oggi	1,24%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 10/11/2006

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/04/2007	ad oggi	1,24%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCNL 10/11/2006
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDAPI

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/04/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile consiste nel valore cumulato di minimi conglobati, Edr, indennità di funzione quadri, elemento retributivo della 8a e 9a categoria.

CCNL 07/07/1999 e confermato da CCNL 25/01/2008. "Il contributo a carico dell'azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI". Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

- le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;

- le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:

(a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;

(b) ex festività del 4 novembre;

(c) indennità sostitutiva di ferie;

(d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;

(e) indennità di mancato preavviso;

- le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:

(a) cassa integrazione guadagni;

(b) maternità facoltativa;

(c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal CCNL."

All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 C.C. e dalla legge 29.5.82 n. 297. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 C.C., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo statuto di FONDAPI prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
- CCNL 07/07/1999. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e 9a categoria pari: al 1% dal 01/07/1998 al 31/12/1999; al 1,2% a decorrere dal 01/01/2000. I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota pari alle seguenti percentuali: 1% dal 01/07/1998 al 31/12/1999; 1,2% a decorrere dal 01/01/2000.
Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93 è possibile scegliere: 1,24% dal 01/07/1998; 1,24% o il 2% dal 01/01/2000. Per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93: 2% dal 01/07/1998.
- CCNL 10/11/2006. Il lavoratore può variare la contribuzione a suo carico compilando e consegnando alla Direzione Aziendale l'apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2006 tale facoltà potrà essere esercitata entro il 20 dicembre. Le stesse aliquote si applicano ai nuovi iscritti successivamente al 01/1/2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA ED ALLA INSTALLAZIONE IMPIANTI

Indice:

20/02/2018 CCNL Verbale di accordo – Circolare Unionmeccanica

03/07/2017 CCNL Ipotesi di accordo - il giorno 02/10/2017, le parti stipulanti, a seguito dell'esito positivo della consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, hanno sottoscritto formalmente l'accordo di rinnovo:

22/07/2016 CCNL Ipotesi di accordo

29/07/2013 CCNL Ipotesi di accordo

03/06/2010 CCNL Ipotesi di accordo

10/11/2006 CCNL Accordo di rinnovo

24/01/2006 CCNL Disciplina apprendistato professionalizzante

29/05/2003 CCNL Accordo di rinnovo

07/07/1999 CCNL Testo definitivo

07/07/1999 CCNL Accordo di rinnovo

04/02/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

13/09/1994 CCNL Testo definitivo

20/02/2018

Verbale di accordo

Il giorno 20/2/2018, tra UNIONMECCANICA-CONFAPI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è stipulato il seguente accordo su Welfare con decorrenza 2018.

Unionmeccanica-CONFAPI e Fim-CISL, Fiom-CGIL e Uilm-UIL hanno concordato che a decorrere dall'1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di welfare /flexible benefits per un valore di € 150,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In attesa della stesura definitiva del testo contrattuale Unionmeccanica -CONFAPI e Fim-CISL, Fiom-CGIL e Uilm-UIL, anche al fine di agevolarne gli opportuni adempimenti specificano che l'attivazione del beneficio del valore di € 150,00 per l'anno 2018, dovrà essere messo effettivamente nella disponibilità del lavoratore entro il 30/3/2018.

Circolare Unionmeccanica

B) Tipologia del welfare

Al fine di una più semplice applicazione della norma contrattuale, le parti hanno condiviso, a titolo esemplificativo, un elenco di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio.

Nel contempo si è prevista espressamente la possibilità che i 150 euro, stabiliti rispettivamente per il 2018, 2019 e 2020, possano essere destinati, anche per un solo anno, al Fondo di previdenza Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo.

In tale ipotesi ma anche in previsione di possibili modifiche delle attuali condizioni normative, si è precisato che i suddetti valori devono essere comprensivi degli eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Al contrario, non possono essere scomputati eventuali costi, commerciali o amministrativi, derivanti dall'attivazione o gestione dei servizi di welfare.

L'offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. In tali casi si suggerisce di verificare l'eventuale superamento e/o cumulabilità tra le voci di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2 dell'art. 51 del TUIR.

Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di Welfare /flexible benefits le aziende si confronteranno con la RSU (ove esistenti) per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di bene e servizi privilegiando quelli con finalità sociale.

A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazione le indicazioni della RSU senza, però, che sia necessario uno specifico accordo.

Secondo la logica partecipativa che caratterizza le intese sul welfare, le organizzazioni stipulanti, sia in sede

territoriale che nazionale, svolgeranno un ruolo di informazione, analisi e monitoraggio sull'applicazione della disciplina contrattuale.

03/07/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/7/2017, tra l'UNIONMECCANICA-CONFAPI, la CONFAPI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti.

Il presente accordo scade il 31/10/2020.

Art. 48 Previdenza complementare

...Omissis...

2) Contribuzione a carico dell'azienda

A favore dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8.a e la 9.a categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari:

- all'1% dall'1/7/1998 al 31/12/1999;
- all'1,2% a decorrere dall'1/1/2000; per la generalità dei lavoratori;
- all'1,6% a decorrere dall'1/1/2013;
- all'1,80% a decorrere dall'1/6/2018;
- al 2,00% a decorrere dall'1/1/2020.

...omissis...

Art. ___ Welfare

A decorrere dall'1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31/12/2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dall'1/1/2019 e dall'1/1/2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio -31 dicembre)

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell'anno di riferimento. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi.

Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm definiranno in seno all'Ente Bilaterale Metalmeccanici per le piccole e medie imprese metalmeccaniche (EBM) di cui al Cap. primo, punto G del CCNL, il sostegno alle aziende e ai lavoratori per l'erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto secondo regole e modalità che saranno disciplinate dall'EBM medesimo. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell'azienda non potrà superare i 150 euro per ciascun degli anni 2018, 2019, 2020.

In fase di prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in

particolare alle PMI.

22/07/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/7/2016 tra la CONFIMI IMPRESA MECCANICA e la FIM-CISL, la UIM-UIL si è concordata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, che decorre dall' 1/6/2016 al 31/5/2019.

Art. 46 Welfare integrativo e bilateralità

"Le Parti convengono che una valida bilateralità possa contribuire a qualificare le relazioni industriali e un compiuto sistema partecipativo per migliorare le condizioni di imprese e lavoratori attraverso la definizione di strumenti messi a loro disposizione .

In tale ambito si identifica come prioritario elemento di impegno bilaterale il welfare integrativo , finalizzato ad una maggiore sicurezza sociale dei lavoratori e contemporaneamente strumento per la competitività dell'impresa.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1) ISCRIZIONE

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto , una volta superato il periodo di prova , possono volontariamente iscriversi al fondo negoziale di previdenza complementare che sarà individuato dalle parti stipulanti. Fino ad allora, dovrà ritenersi fondo di riferimento il fondo negoziale con il maggior numero di adesioni, presso ciascuna azienda, alla data di stipula del presente CCNL . Confimi Impresa meccanica, FIM e UILM individueranno il fondo di riferimento entro il mese di aprile 2017.

2) CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8ª e la 9ª categoria, di seguito denominato "retribuzione convenzionale previdenza complementare", pari:

- all'1% dal 1/7/1998 al 31/12/1999;
- all'1,2% a decorrere dal 1/1/2000, per la generalità dei lavoratori;
- all'1,6% per i soli lavoratori che contribuiscono con almeno pari aliquota .

3) CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

A) I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota minima, pari alle seguenti percentuali, ragguagliate alla "retribuzione convenzionale previdenza complementare":

- all'1% dal 1/7/1998 al 31/12/1999;
- 1,2% a decorrere dal 1/1/2000.

Resta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi della normativa vigente, di optare per un'aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione TFR".

4) QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

A favore dei medesimi lavoratori, l'azienda verserà il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all'atto dell'iscrizione al fondo per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al Fondo pensione pari al 40%.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo negoziale di previdenza complementare individuato dalle parti stipulanti.

5) CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del lavoratore

Il contributo a carico dell'azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la retribuzione convenzionale previdenza complementare".

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

- 1) le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite;
- 2) le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:
 - a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;
 - b) ex festività del 4 novembre;

- c) indennità sostitutiva di ferie;
 - d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione ;
 - e) indennità di mancato preavviso;
 - 3) le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:
 - a) cassa integrazione guadagni;
 - b) maternità facoltativa;
 - c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro .
- Maggior contributo facoltativo a carico del lavoratore
Il maggior contributo facoltativo a carico del lavoratore , da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto ("retribuzione TFR").
- 6) TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Le aziende sono tenute a trasmettere al fondo negoziale di previdenza complementare individuato dalle parti stipulanti le domande raccolte entro la fine del mese successivo all'iscrizione.
- 7) NORMA DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti .

29/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 29/7/2013, tra la UNIONMECCANICA CONFAPI e la FIOM-CGIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti.
La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/6/2013 e scadrà il 31/10/2016.

- Nota -

Le parti si danno atto che la validità del presente CCNL è data dalla sottoscrizione delle Organizzazioni Sindacali di Categoria maggiormente rappresentative e dal voto certificato , tramite referendum, dei lavoratori interessati che dovrà essere dato entro il mese di settembre 2013.

Art. 10 Contratto di apprendistato

Previdenza complementare

Per i lavoratori di cui al presente CCNL che si iscrivono a FONDAPI , le aziende, a decorrere dall' 1/1/2013, contribuiscono con un'aliquota pari all'1,6% della retribuzione raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari ed elemento retributivo per la 7.a categoria.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti , mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate .

03/06/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 3/6/2010, tra l'UNIONMECCANICA e la FIM-CISL, la UILM-UIL, la FIOM-CGIL; si è stipulato la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed all'installazione di impianti .
Il presente accordo decorre dall' 1/6/2010 al 31/5/2013.

Previdenza integrativa

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda, già prevista pari all' 1,2%, sarà elevata all'1,60% a decorrere dall'1/1/2013, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota . Alle medesime condizioni, a decorrere dall'1/1/2013 l'aliquota aumenterà all'1,60% anche per gli apprendisti .

25/01/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/1/2008, tra UNIONMECCANICA - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate ad UNIONMECCANICA .
Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2008 e scadrà il 31/12/2011 per la parte normativa e il 31/1/2010 per la parte economica.

Art. 48 Previdenza complementare

1) ISCRIZIONE

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto , una volta superato il periodo di prova , possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

2) CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota raggugliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8.a e la 9.a categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI" , pari:
- all'1% dall'1/7/1998 al 31/12/1999;
- all'1,2% a decorrere dall' 1/1/2000.

3) CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE

I lavoratori iscritti contribuiscono , mediante trattenuta mensile in busta paga , con un'aliquota pari alle seguenti percentuali.

A) Contributo minimo raggugliato alla "retribuzione FONDAPI" :

- 1% dall'1/7/1998 al 31/12/1999;

- 1,2% a decorrere dall'1/1/2000.

B) Contributo massimo a scelta del lavoratore raggugliato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione TFR":

- per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/4/1993 è possibile scegliere:

- l'1,24% dall'1/7/1998;

- l'1,24% od il 2% dall'1/1/2000;

- per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/4/1993:

- 2% dall'1/7/1998.

4) QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

A favore dei lavoratori iscritti, l'azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell'anno , con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto , pari:

- al 18% dall'1/7/1998 al 31 dicembre 1999 (equivalente all'1,24 per cento della retribuzione utile al TFR);

- al 40% a decorrere dall'1/1/2000 (equivalente al 2,76 per cento della retribuzione utile al TFR).

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28/4/1993, così come previsto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell'intero importo del TFR maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato , è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI .

5) CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del lavoratore

Il contributo a carico dell'azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili , come appresso definite , un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI".

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili :

1) le ore ordinarie di effettiva prestazione , ovvero 173 ore mensili al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite;

2) le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:

a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative ;

b) ex festività del 4 novembre;

c) indennità sostitutiva di ferie ;

d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione ;

e) indennità di mancato preavviso;

3) le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:

a) cassa integrazione guadagni;

b) maternità facoltativa;

c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Contributo massimo a carico del lavoratore

Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto ("retribuzione TFR").

6) TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE

Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a Fondapi le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall'Accordo integrativo del 30/3/1998.

7) NORMA TRANSITORIA

La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31/3/2000, od entro la data dell'ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.

Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente articolo da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell'azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dall'1/7/1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente alla data dell'1/7/1998 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute ed il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso.

Per gli iscritti entro il 31/5/2000 la quota del 40 per cento del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo.

Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP.

8) NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e da FIM-FIOM-UILM per quanto qui non modificato.

10/11/2006

Verbale di accordo

Il giorno 10/11/2006 tra Unionmeccanica; e FIM-CISL; FIOM-CGIL; UILM-UIL; è stato stipulato il presente accordo in materia di previdenza complementare.

1) Contribuzione a carico del lavoratore

I lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI possono variare la propria contribuzione al Fondo sia in aumento che in diminuzione optando per una delle seguenti aliquote contributive:

- 1,20% della "retribuzione convenzionale Fondapi" (paga base, contingenza, E.D.R., indennità quadri);

- 1,24% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;

- 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;

- 3,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR;

- 4,00% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Tale facoltà può essere esercitata dal lavoratore compilando e consegnando alla Direzione Aziendale l'apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per l'anno 2006 tale facoltà potrà essere esercitata entro il 20 dicembre.

Le stesse aliquote si applicano ai nuovi iscritti successivamente all' 1/1/2007.

24/01/2006

Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nella piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti

Premessa

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare entro il 30 giugno 2007 la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli organismi paritetici di cui al successivo articolo 5.

Nelle regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del quinto comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in essa previsto.

Nelle regioni dove ciò non sia ancora avvenuto troveranno applicazione i profili formativi allegati.

Le parti trasmetteranno congiuntamente alle Regioni i profili formativi allegati nonché altri che vengano successivamente concordati, affinché siano recepiti nel sistema regionale sull'apprendistato.

Art. 11 – Previdenza integrativa

Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a FONDAPI, il contributo mensile, previsto dagli accordi nazionali vigenti, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli stessi accordi sindacali.

Art. 13 - Decorrenza

La presente disciplina decorre dal 1/3/2006 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.

Il presente contratto è parte integrante del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti. Titoli di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni ai gruppi di figure professionali individuati per il settore metalmeccanico

Roma, 24 gennaio 2006-01-26

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm nazionali precisano con la presente che la loro sigla sul testo dell'ipotesi di accordo del 24 gennaio 2006 ha valore di accettazione con riserva dello stesso, che potrà essere definitivamente sciolta a conclusione della consultazione dei lavoratori.

29/05/2003

Art. 45 - Previdenza complementare.

1) Iscrizione

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

2) Contribuzione a carico dell'azienda

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e 9a categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari:

- all'1% dall'1.7.98 al 31.12.99
- all'1,2% a decorrere dall'1.1.00

3) Contribuzione a carico del lavoratore

I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota pari alle seguenti percentuali.

A) Contributo minimo ragguagliato alla "retribuzione FONDAPI":

- 1% dall'1.7.98 al 31.12.99
- 1,2% a decorrere dall'1.1.00

B) Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, in

seguito denominata "retribuzione TFR":

per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93 è possibile scegliere:

- 1,24% dall'1.7.98
- 1,24% o il 2% dall'1.1.00

per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93:

- 2% dall'1.7.98

Opzioni

I lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93 che abbiano scelto la contribuzione minima, potranno scegliere, entro il 31.10.03 per il 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio successivo, di elevare il contributo a loro carico all'1,24% o, alternativamente al 2%, da calcolarsi sulla "retribuzione TFR".

Il lavoratore che avesse scelto il contributo dell'1,24%, potrà mantenere tale contribuzione, dandone comunicazione scritta al FONDAPI, tramite l'azienda, entro il 30.4.00. In mancanza di tale comunicazione, la contribuzione verrà automaticamente adeguata al 2% con effetto dall'1.6.00.

Le suddette comunicazioni delle variazioni di contribuzione al FONDAPI dovranno essere fatte con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.

4) Quota del trattamento di fine rapporto

A favore dei lavoratori iscritti, l'azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell'anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del TFR, pari:

- al 18% dall'1.7.98 al 31.12.99 (equivalente all'1,24% della retribuzione utile al TFR);
- al 40% a decorrere dall'1.1.00 (equivalente al 2,76% della retribuzione utile al TFR).

A favore dei lavoratori iscritti con 1a occupazione successiva al 28.4.93, così come previsto dal D.lgs. n. 124 del 21.4.93 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell'intero importo del TFR maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI.

5) Calcolo dei contributi

Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del lavoratore.

Il contributo a carico dell'azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI". Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

- le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;

- le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:

- (a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;
- (b) ex festività del 4 novembre;
- (c) indennità sostitutiva di ferie;
- (d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;
- (e) indennità di mancato preavviso;

- le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:

- (a) Cassa integrazione guadagni;
- (b) maternità facoltativa;
- (c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal CCNL.

Contributo massimo a carico del lavoratore.

Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del TFR ("retribuzione TFR").

6) Trasmissione delle domande di adesione

Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a FONDAPI le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all'iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall'Accordo integrativo 30.3.98.

7) Norma transitoria

La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31.5.00, od entro la data dell'ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.

Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente art. 45 da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell'azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente

dall'1.7.98, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente all'1.7.98 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute e il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso.

Per gli iscritti entro il 31.5.00 la quota del 40% del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo.

Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP.

8) Norma di rinvio

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e OOSS stipulanti in rappresentanza dei lavoratori per quanto qui non modificato.

07/07/1999

Art. 45 - Previdenza complementare.

1) Iscrizione.

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

2) Contribuzione a carico dell'azienda.

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari:

- all'1 % dall'1.7.98 al 31.12.99;
- all'1,2% a decorrere dall'1.1.00.

3) Contribuzione a carico del lavoratore.

I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un'aliquota pari alle seguenti percentuali.

A) Contributo minimo ragguagliato alla "retribuzione FONDAPI":

- 1 % dall'1.7.98 al 31.12.99;
- 1,2% a decorrere dall'1.1.00.

B) Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, in seguito denominata "retribuzione TFR":

per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93 è possibile scegliere:

- 1,24% dall'1.7.98;
- 1,24% o 2% dall'1.1.00;

per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93:

- 2% dall'1.7.98;

Opzioni.

I lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29.4.93 che abbiano scelto la contribuzione minima, potranno scegliere, entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio successivo, di elevare il contributo a loro carico all'1,24% o, alternativamente, al 2%, da calcolarsi sulla "retribuzione TFR".

Il lavoratore che avesse scelto il contributo dell'1,24%, potrà mantenere tale contribuzione dandone comunicazione scritta a FONDAPI, tramite l'azienda, entro il 30.4.00. In mancanza di tale comunicazione, la contribuzione verrà automaticamente adeguata al 2% con effetto dall'1.6.00.

Le suddette comunicazioni delle variazioni di contribuzione a FONDAPI dovranno essere fatte con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.

4) Quota del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti, l'azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell'anno, con equivalente minore accantonamento ai fini del TFR, pari:

- al 18% dall'1.7.98 al 31.12.99 (equivalente all'1,24% della retribuzione utile al TFR);
- al 40% a decorrere dall'1.1.00 (equivalente al 2,76% della retribuzione utile al TFR).

A favore dei lavoratori iscritti con 1a occupazione successiva al 28.4.93, così come previsto dal D.lgs. n. 124 del 21.4.93 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell'intero importo del TFR maturato nell'anno.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a FONDAPI.

5) Calcolo dei contributi.

Contributo a carico dell'azienda e contributo minimo a carico del lavoratore.

Il contributo a carico dell'azienda e il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI".

Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:

- le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;

- le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:

a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;

b) ex festività del 2 giugno e 4 novembre;

c) indennità sostitutiva di ferie;

d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;

e) indennità di mancato preavviso;

- le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l'azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:

a) Cassa integrazione guadagni;

b) maternità facoltativa;

c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal CCNL.

Contributo massimo a carico del lavoratore.

Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del TFR ("retribuzione TFR").

6) Trasmissione delle domande di adesione.

Fino all'autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a FONDAPI le domande raccolte entro il 16° giorno del mese successivo all'iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione in base a quanto previsto dall'Accordo integrativo 30.3.98.

7) Norma transitoria.

La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti a FONDAPI entro il 31.5.00, o entro la data dell'ultima autorizzazione della COVIP se precedente, e ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.

Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente art. 45 da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell'azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dall'1.7.98, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente all'1.7.98 non sarà considerata utile, per il mese d'assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute e il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso. Per gli iscritti entro il 31.5.00 la quota del 40% del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data d'iscrizione al Fondo. Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all'autorizzazione all'esercizio da parte della COVIP.

8) Norma di rinvio.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM per quanto qui non modificato.

07/07/1999

PROTOCOLLO D'INTESA

E) Previdenza complementare.

A decorrere dall'1.1.2000 l'attuale percentuale di contribuzione al FONDAPI a carico dell'azienda e del lavoratore viene elevata dall'attuale misura dell'1% all'1,20% mentre la quota di utilizzo del TFR viene elevata dall'attuale 18% al 40%. Le parti definiranno le modalità attuative entro il mese di settembre 1999.

04/02/1997

VERBALE DI ACCORDO

Ferma restando la misura di utilizzo del TFR definita nel protocollo allegato al CCNL 13 settembre 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per l'8a e 9a categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura.

CCNL UNIONMECCANICA 13 SETTEMBRE 1994 ACCORDO 4 FEBBRAIO 1997 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Quota di avviamento.

Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo medesimo la somma di £. 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data.

Quota di iscrizione.

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di £. 10.000 a carico dell'azienda e di £. 10.000 a carico del lavoratore. Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno a una verifica comune con il Consiglio di amministrazione del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo.

13/09/1994

ALLEGATO 11 - PROTOCOLLO COSTITUZIONE FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti stipulanti concordano sulla opportunità di costituire forme di previdenza volontaria complementare che consentano di cogliere da un lato le esigenze delle imprese di contenere gli oneri previdenziali entro limiti di compatibilità e competitività e dall'altro le attese di tutela previdenziale dei lavoratori.

A tal fine le parti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del decreto legislativo n. 21 aprile 1993, n. 124 che, allo stato attuale, rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.

Le parti stipulanti dovranno definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del fondo.

UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM, ad avvenuta modifica del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, accerteranno in apposito incontro se le intervenute modifiche siano idonee e sufficienti per l'avvio del fondo.

All'atto della costituzione del fondo, il finanziamento del medesimo avverrà mediante una quota di trattamento di fine rapporto maturando pari al 18%. Ulteriori finanziamenti del fondo potranno essere oggetto di successive negoziazioni di carattere collettivo. L'eventuale definizione di altre fonti dovrà tenere conto, sotto il profilo degli oneri per le aziende, di tutti gli elementi in quel momento in discussione.

Gli organi di amministrazione e controllo del fondo adotteranno sin dal momento della loro costituzione i criteri della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In considerazione dell'impegno contrattuale sottoscritto e senza pregiudicare i lavori di preparazione del fondo di previdenza categoriale, la cui titolarità è di UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM, UNIONMECCANICA interverrà nei confronti di CONFAPI per proporre un rapporto collaborativi con CGIL -CISL-UIL finalizzato ad un sistema di previdenza complementare che possa vedere riuniti, nel rispetto delle autonome scelte e delle specificità, i sistemi di previdenza pertinenti alle diverse categorie.

Le parti concordano di dare inizio ai lavori preparatori di cui al precedente punto 6 a partire dal 1° marzo 1995.
